

A tutela dei lottizzanti che sottoscrivono il Piano di Lottizzazione, si stabilisce che nel caso in cui, un soggetto che abbia delle proprietà immobiliari comprese nel presente Piano di Lottizzazione, ma che non abbia sottoscritto la convenzione urbanistica e gli elaborati ad essa allegati, ma volesse operare sulla sua proprietà, nel periodo di validità della presente convenzione urbanistica, prima di ottenere l'autorizzazione ad edificare da parte del Comune, dovrà aver corrisposto, a favore dei Lottizzanti sottoscrittori la convenzione, quegli importi derivanti dai costi da sostenere, per la realizzazione del Piano di Lottizzazione, in proporzione del volume allo stesso assegnato, come di seguito specificati:-----

- costo opere di urbanizzazione primaria da realizzare e monetizzare.-----
- monetizzazione aree standard e viabilità, cedute al Comune, a favore dei lottizzanti che abbiano messo a disposizione dette aree.-----
- pagamento delle prestazioni professionali relative a : progetto di lottizzazione , progetto delle opere di urbanizzazione e direzione lavori delle stesse, indagine e relazione geologica.-----
- pagamento degli interessi legali sulle somme



anticipate, dai Lottizzanti sottoscrittori del Piano di Lottizzazione, a far data dalla stipula della convenzione urbanistica in atto pubblico.-----

Per quanto concerne la valutazione delle aree a standard e viabilità cedute dai lottizzanti al Comune, si stabilisce che i Soggetti partecipanti al Piano di Lottizzazione, che non abbiano ceduto dette aree, in quanto non ricadenti nelle loro proprietà, dovranno monetizzare, ai soggetti che hanno ceduto tali aree, un indennizzo così determinato: superficie totale delle aree cedute ad uso pubblico moltiplicato per un valore al metro quadrato corrispondente al valore di monetizzazione delle aree standard deliberate dal Comune di Borgo San Giovanni al momento della approvazione della presente convenzione, rapportato al volume assegnato nel Piano di Lottizzazione ad ogni singolo proprietario.-----

In caso di ritardato pagamento, a far data dalla stipula della convenzione urbanistica, agli importi di cui sopra, andrà aggiunto l'interesse legale.----

-----ART. 10-----

Le varianti che insistono su modifiche di carattere architettonico e morfologico, ovvero l'ubicazione e la forma dei fabbricati in progetto, la modifica e



la collocazione dei passi carrai e la conseguente ridistribuzione dei posti auto del Piano Attuativo non costituiscono variante allo strumento medesimo, diversamente si procederà ai sensi della L.R. 23/97 e della L.R.12/2005.-----

-----ART. 11-----

I Lottizzanti si impegnano a stipulare l'atto di cessione delle aree destinate a Standards e a strada di cui all'art.3, a semplice richiesta del Comune, comunque non prima dell'esito positivo del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione come indicato all'art. 5.-----

-----ART. 12-----

La validità del presente Piano di Lottizzazione è fissata in 10 anni dalla sua approvazione definitiva; qualora la superficie utile complessiva coperta venisse realizzata solo in parte nei tempi di validità, la restante quota potrà, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, essere realizzata in tempi successivi, fatto salvo gli adempimenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alle relative cessioni.-----

-----ART. 13-----

Qualora i Lottizzanti procedessero all'alienazione delle singole aree lottizzate, e loro



porzioni, potrà trasmettere agli acquirenti gli oneri di cui alla presente Convenzione.-----

In ogni caso i Lottizzanti ed i loro successori ed aventi causa resteranno debitamente responsabili di tutti gli obblighi assunti con il presente atto.----

-----ART. 14-----

Tutte le spese relative conseguenti alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla stesura, saranno a totale carico dei Lottizzanti.----

All'uopo, i Lottizzanti, con propria ed unilaterale dichiarazione di volontà chiedono il trattamento fiscale di cui alla Legge 28/06/1942 n°666 ed applicazione di altri eventuali benefici più favorevoli trattandosi di attuazione di piani urbanistici.-----

-----ART. 15-----

I Lottizzanti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza dalla presente Convenzione ed a tal fine esonerano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari.-----

-----ART. 16-----

Per quanto non contenuto nel presente Atto, si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti sia generali che Comunali in vigore, ed in particolare



alla L.S.17/08/1942 n° 1150 e successive
modificazioni, nonché alla Legge 28/01/1977 n°10,
alla L.R.05/12/1977 n°60, alla L.R.23/06/1997 n°23
e L.R. 12/2005. -----

-----ART. 17-----

E' data facoltà al Sindaco pro-tempore del Comune
di Borgo San Giovanni di apportare al testo della
presente Convenzione modifiche che si rendessero
necessarie per correggere errori materiali
contenuti nella redazione della presente
Convenzione.-----

-----ART. 18-----

Casi di inadempienza.-----
In caso di inadempienza la validità del P.L. decade
completamente per la parte non realizzata fermo
restando acquisita al Comune le cessioni, le
monetizzazioni e le opere di urbanizzazione
costruite.-----

-----ART. 19-----

Si provvedera' alla trascrizione del presente atto
presso l'Agenzia del Territorio competente con
esonero nel signor Conservatore da ogni
responsabilita' al riguardo.-----

Le spese e tasse del presente atto annesse e
dipendenti sono a carico dei lottizzanti.-----



Omisi lettura degli allegati per volonta' dei
comparsi.-----

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto
dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me
completato in parte, del quale ho dato lettura ai
comparsi che lo approvano e con me lo sottoscrivono
alle ore 18 (diciotto).-----

Consta questo originale di otto fogli scritti per
ventinove intere facciate e parte della trentesima.

Firmato:-----

Aldo Prato-----

Maria Teresa Piacentini-----

Belloni Romano-----


Leopardo Giuseppe-----

Liguori Vincenzo-----

Buonsante Nicola-----

dott. Angelo Biasini notaio-----

L.S.-----



TRIBUNALE di MILANO

II SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI FALLIMENTARI

Esecuzione Fallimentare



RG 823 del 29/30.9.2016

SIC Sviluppi immobiliari Commerciali S.r.l. in liquidazione


Giudice delegato: Dottorssa Alida Paluchowski

Curatore Fallimentare: Dott. Enrico Tamborini

**Consulente nominato per la valutazione di congruità dell'offerta:
Arch. Fabio Colmano**

LOTTO 2 - MODENA
ALLEGATO 1 – ELABORATO FOTOGRAFICO

Arch. Fabio Colmano
Via Jacopo Dal Verme 5, 20159 Milano
Ordine Architetti Milano n° 4604
Albo CTU Tribunale Milano n° 11428
architetto@colmano.com





2

Foto 1 – Vista parziale lotto 1; chiusino fognatura in primo piano



Foto 2 – Scorcio lotto 1; piccola area recintata in primo piano



3

Foto 3 – Vista del lotto 2 verso Sud-Est; in primo piano chiusini fognatura



Foto 4 – Scorcio lotto 1 e fascia di terreno in fregio a via delle Suore



Foto 5 – Vista dell'area compresa tra i lotti; sullo sfondo via Fanti



Foto 6 – Vista del lotto 2 dal bordo dell'area su via Fanti verso Sud-Ovest



5

Foto 7 – Accesso all’area da via Boni; sulla destra scorcio del lotto 1




Foto 8 – Interruzione delle urbanizzazioni in via Boni (strada, i.p., parcheggi, verde)

ALLEGATO 2 - LOTTO 2

ESTRATTO DI MAPPA (rielaborazione)
In giallo contornati in rosso i mappali
dei lotti di proprietà Fallimento SIC


Direzione Provinciale di Modena Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. LORENZO TRABUCCO

Vis. tel. (3.60 euro)



4 Particelle: 146, 157, 160, 162

ALLEGATO 3 - LOTTO 2
NORMATIVA COORDINATA PSC-POC-RUE
SCHEDA ZONA ELEMENTARE N. 894
(Stralcio cartografia e legenda - evidenziati
in giallo i lotti di proprietà Fallimento SIC)



DESTINAZIONI URBANISTICHE



Perimetro di Zona Elementare



Piano urbanistico attuativo vigente o da attuare

ALLEGATO 3 - LOTTO 2

NORME DELLA ZONA ELEMENTARE N. 894

IV - AMBITO PER I NUOVI INSEDIAMENTI

a - Aree di sostituzione di tessuti urbani

Zona Elementare N. 894

Ex Zona Territoriale Omogenea: D

Ubicazione : VIA PARENTI, VIA D.SUORE (F.I.A.T.TRATTORI)

Superficie Territoriale : mq 291.445

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE COMPRESSE NELLA ZONA ELEMENTARE

Le nuove costruzioni sono subordinate a indagine geologica di dettaglio (DM LLPP 11.3.00).

Area 01 Disciplinata dal RUE

Destinazioni ammesse :

C/2 C/3 D/1 D/7

Altezza Massima per Funzioni Produttive :3 p+pt

Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :8500 mq/ha

Area 02 Disciplinata dal RUE

Disciplinata da Programma di Recupero Urbano di cui alla Legge 493/93. Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 187 del 17/12/98 e Convenzione Urbanistica approvata con delibera di Giunta Comunale n. 331 del 23/04/2002.

Area 03 Disciplinata dal RUE

Disciplinata da Programma di Recupero Urbano di cui alla Legge 493/93. Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 187 del 17/12/98.

Area 04 Disciplinata dal RUE

L'area e' soggetta a disciplina confermativa.

Destinazioni ammesse :

A/0

ALLEGATO 3 - LOTTO 2
RIEPILOGO INQUADRAMENTO URBANISTICO
AGGIORNATO A GIUGNO 2018



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
Servizio Trasformazione e Progetti Urbani

Programma di Riqualificazione Urbana (PRU)
Fascia Ferroviaria – Quadrante Nord
Programma di Recupero Urbano (PReU)

Comparto “ex Corni”

- convenzione urbanistica stipulata il 23.5.2002, rep. 1198 con “Fonderedile s.r.l.” (scaduta);
- soggetto attuatore “Fonderedile s.r.l.” con sede in Milano;
- la società Fonderedile s.r.l. è stata incorporata dalla società Nuova Sedifin, nell'anno 2007, la quale a sua volta è stata incorporata dalla Società Sviluppi Immobiliari Commerciali s.r.l. - SIC nel 2008 che a tutt'oggi è proprietaria dei lotti 9 e 10 del comparto ex “Corni”;
- “ata group” - via Alto Adige, 160 – Trento, ha curato una progettazione per conto della proprietà negli anni 2009-2010, mai presentata a questa Amministrazione;

ubicazione	Permesso di Costruire	Agibilità	Fg.	Mappale		Richiedente
Via Benassi, 101	2071/2005	398/2008	93	151	40 all.	Abitcoop soc. coop. Via Santi, 14
Via Benassi	3173/2007	Opere in corso	93	150	24 all.	Maya Costruzioni s.r.l. Via Repubblica Val di Taro, 156
Via Mons. Boni, 15 via Suore, 35-41	3067/2002	2523/2007	93	177,178,179,175	54 all.	Unioncasa soc. coop. via Emilia Ovest, 101
Via Mons. Boni, 55	2699/2005	2865/2008	93	186	48 all.	Maya Costruzioni s.r.l. Via Repubblica Val di Taro, 156
Via Suore	692/2007	2085/2012	93	168	34 all.	Unioncasa soc. coop. via Emilia Ovest, 101
Via Pico	1850/1997	2153/2003	93	141	C.C.	C.C.M.O. s.r.l. Via S. Croce di Gerusalemme Roma
Via Suore (lotto n. 10)	-	-	93	146		S.I.C. s.r.l. Sviluppi Immobiliari Commerciali
Via M. Fanti (lotto n. 9)	-	-	93	157,162, 160		S.I.C. s.r.l. Sviluppi Immobiliari Commerciali

PreU – Programma di Recupero Urbano – approvato con Delibera di C.C. n. 187 del 17.12.1998

Norme di attuazione del PRG – Appendice

Norme tecniche di attuazione

Relazione tecnica esplicativa Planimetria con individuazione lotti – Tav. N.7.3

Proprietà Fonderedile s.r.l.	S.U. mq.	Destinazioni d'uso
Lotto 9	11620	A10, C1, C2, C3
Lotto 10	11620	A10, B1, C1, C2, C3
Totali	23240 (*)	

(*) capacità insediativa max per destinazioni C1: mq. 1125 (23240- 1125 = 22115 mq.)

Dati desunti da: Tav. N.7.3 – Planimetria con individuazione dei lotti di intervento ed uso del suolo del PreU

	Urbanizzazioni secondarie	Urbanizzazioni primarie
C/1 commercio	67,2/100 * 1.125 mq. = 756 mq.	44,8/100 * 1.125 = 504 mq.
A/10 Direzionale	67,2/100 * 21.850 mq. = 14.683 mq.	44,8/100 * 21.850 = 9.789 mq.
A/O Residenza	86,7 mq. * 200 alloggi = 17.340 mq.	13,3 * 200 = 2.660 mq.
<i>Sommario mq.</i>	<i>32.779 mq.</i>	<i>12.953mq.</i>

U2 minima prevista dalle norme tecniche di attuazione del Vol. 9 del PreU = 31.000 mq

(la Su della caserma Carabinieri NON contribuisce allo standard).

U2 minima prevista dalle Norme di Attuazione del PRG-Appendice (art. 6 del Vol.5.1.1 del PreU) = 36.274

U2 ceduta 29.107 mq.

U2 conteggiata 32.779 mq.- art. 12.9 Testo coordinato Norme PSC-POC-RUE 2005

Aree a verde pubblico prevista dal PreU - tav. N.7.3: 41.950 – 4.870(prop. Minori) = 37.080 mq. Per Fonderedile

ALLEGATO 4 - LOTTO 2

ESTRATTO DI CONVENZIONE URBANISTICA

COMUNE DI MODENA

Prot. Genr. 2002 / 55247 - GC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladue il giorno ventitre del mese di aprile (23/04/2002) alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			PR.	AS.
1	BARBOLINI Giuliano	Sindaco	Presidente	SI NO
2	COTTAFIVI Ennio	Vice Sindaco	Assessore	SI NO
3	COLOMBO Alvaro Vito Giovanni		Assessore	SI NO
4	GALLERANI Nerino		Assessore	NO SI
5	MANFREDINI Morena		Assessore	SI NO
6	COSTI Palma		Assessore	SI NO
7	CALDANA Alberto		Assessore	SI NO
8	TESAURO Mauro Carmelo		Assessore	SI NO
9	COTTAFIVI Gianni		Assessore	SI NO
10	BONACCINI Stefano		Assessore	NO SI
11	CANDINI Raffaele		Assessore	NO SI
			TOTALE N.	8 3

Assenti giustificati: Bonaccini, Candini, Gallerani

Assiste il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 331

PREU FASCIA FERROVIARIA - QUADRANTE NORD - COMPARTO EX CORNI -
UNITÀ DI ATTUAZIONE "FONDEREDILE" - APPROVAZIONE MANDATO CON
RAPPRESENTANZA E CONVENZIONE URBANISTICA

comparti, così denominati:

1. Fondazione Pro – Latte, da articolare in due distinte unità di attuazione, “I.A.C.P.” e “Altro soggetto attuatore”, che sarà identificato con apposite e successive procedure,
 2. Acciaierie, articolato nelle due unità di attuazione “Acciaierie e Nocciolo” e “Frigoriferi Generali”,
 3. Ex Corni, articolato in due distinte unità di attuazione “Proprietà Fonderedile” e “Proprietà minori”;
- che i predetti comparti sono ricompresi in un Programma di Recupero Urbano (P.Re.U.), di cui alla legge n. 493/1993 e alla legge regionale n. 6/1995, quale specifico strumento di attuazione del P.R.U., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 17.12.1998, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4°, lett. c), legge regionale n. 47/1978 e s.m.;
 - che in sede di formazione del P.Re.U., i privati proponenti il programma hanno sottoscritto atto unilaterale d'obbligo nel quale, oltre all'assunzione di specifici obblighi, accettavano la messa a punto, da parte del Comune e degli stessi proponenti, di un programma di realizzazione di interventi di risanamento dei suoli dismessi o da dismettere, previe necessarie demolizioni e di opere di urbanizzazione dei comparti, oltre alle opere edilizie;
 - che, in data 2.4.1999, è stato sottoscritto l'accordo ai sensi della legge regionale n. 30/1996 tra Comune, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Istituto Autonomo Case Popolari di Modena, Acciaierie di Modena s.r.l., Fonderedile s.r.l., Frigoriferi Generali s.r.l., per il Programma speciale d'area Modena ed i relativi finanziamenti e modalità di ripartizione degli oneri tra i soggetti partecipanti ;
 - che con deliberazione n. 54 del 13.7.1999, la Giunta Regionale ha approvato modalità e condizioni per l'attribuzione dei finanziamenti;
 - che il Comune, con provvedimento del Sindaco prot. n. 19600 del 28.9.1999, ha nominato l'Autorità di programma, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo predetto, alla quale le parti riconoscono il ruolo di soggetto competente ad introdurre nel programma delle demolizioni, risanamenti, mitigazioni e urbanizzazioni i necessari aggiustamenti in corso di attuazione, nonché a tutto quanto meglio specificato nella presente convenzione;
 - che per il comparto di intervento Ex Corni unità di attuazione Fonderedile, oggetto della presente convenzione, ricompreso nella zona elementare di P.R.G. n. 894 area 02, identificato catastalmente al foglio 93 mappali 138-139-140-141, il P.Re.U. prevede una capacità insediativa di mq. 43.905 di superficie utile, per la realizzazione di :

Numero alloggi 200 di cui:		
edilizia libera	146 (80 mq medi)	mq. 11.680
ERP	54 (75 mq medi)	<u>mq. 4050</u>
<u>mq. 4.050</u>		
Totale residenza		mq. 15.730
Altri usi oltre alla residenza:		
caserma dei carabinieri		mq. 5.200

commercio al dettaglio e pubblici esercizi	mq. 1.125
uffici, artigianato di servizio e studentato	<u>mq. 21.850</u>
Totale non residenziale	mq. 28.175

e relative opere di urbanizzazione, come da elaborati costitutivi del P.Re.U. approvato;

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle vigenti Norme di Attuazione del P.R.G. - Appendice, oltre che a quanto previsto in sede di approvazione del P.R.U. e di sottoscrizione dei soprarichiamati atti unilaterali d'obbligo, è stato elaborato uno specifico Programma di attuazione del comparto, che si allega, il quale prevede l'articolazione, in stralci attuativi, delle opere di risanamento, previe necessarie demolizioni e urbanizzazione, oltre che delle opere edilizie;
- che il soggetto attuatore, con il coordinamento del Comune, ha provveduto alla predisposizione dei progetti esecutivi delle opere di risanamento e demolizione e di urbanizzazione primaria approvati in linea tecnica da Comune, con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 142 del 27.2.2001 e 799 del 18.9.2001 e nn. 145 del 27.2.2001 e 800 del 18.9.2001, nei quali è quantificato, tra l'altro, il costo degli stralci previsti nel programma di attuazione di cui sopra. Resta da predisporre, da parte dello stesso soggetto, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione secondaria;
- che si deve ora procedere, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/1942 e s.m. e dell'art. 22, comma 2, della LR 47/78 e s.m., alla traduzione in apposita convenzione urbanistica delle obbligazioni da assumersi da parte dei soggetti attuatori e da parte del Comune per l'attuazione del P.Re.U.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I

OBBLIGHI GENERALI ED OBBLIGHI IN ORDINE ALLE OPERE DI RISANAMENTO E DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

ART.1

DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri ed obblighi che seguono fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che sarà attestato con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. Il soggetto attuatore rimane altresì obbligato per sé ed aventi causa, a qualsiasi titolo, per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione.
4. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono pro quota agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione.

5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l'avente causa abbia prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.

ART. 2

OPERE DI RISANAMENTO E DEMOLIZIONI, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. Le opere di urbanizzazione primaria, così come previsto dall'art. 31 della legge regionale 07.12.1978 n. 47, sono così specificate:
 - a. le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio, ivi compresi i percorsi pedonali sia fiancheggianti la sede stradale che altrove collocati, ma comunque riservati al pubblico passaggio e l'eventuale verde di arredo della viabilità;
 - b. le fognature e gli eventuali impianti di depurazione;
 - c. la rete di distribuzione idrica e del gasdotto;
 - d. il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
 - e. la rete di illuminazione pubblica;
 - f. gli allacciamenti alle preesistenti pubbliche reti, ancorché da realizzarsi all'esterno del comparto, ma tali da risultare al diretto servizio del nuovo insediamento. A tali opere sono riconducibili anche le chiusure in maglia dei servizi a rete, da prevedersi per una più corretta funzionalità della gestione dei servizi stessi;
 - g. i nuclei di verde attrezzato o verde condominiale e relative opere di arredo;
 - h. la rete telefonica
 e sono individuate cartograficamente nell'allegato "Planimetria di individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria" e meglio specificate nel progetto esecutivo.
2. Le opere di risanamento, comprensive delle necessarie demolizioni, sono le seguenti:
 - a. demolizioni di capannoni e fabbricati, comprese le eventuali fondazioni fino alla profondità prevista nel progetto esecutivo;
 - b. demolizioni di coperture in eternit;
 - c. risanamento del suolo di origine bellica e/o industriale, come meglio specificate nei progetti esecutivi.
3. Le opere di urbanizzazione secondaria e generale sono individuate cartograficamente nell'allegato "Planimetria di individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria" e meglio specificate nei progetti esecutivi.
4. L'importo complessivo delle opere di risanamento e demolizione e di urbanizzazione primaria e secondaria ammonta presuntivamente a € **5.644.873,91**, così come risulta dai computi metrici stimativi dei progetti esecutivi delle opere, approvati in linea tecnica e dalla stima delle opere di urbanizzazione secondaria, il cui progetto non è ancora stato approvato, di seguito sinteticamente riportati:

DESCRIZIONE DELLE OPERE	IMPORTO
Opere di urbanizzazione primaria	€ 3.486.084,07
Opere di urbanizzazione secondaria	€ 1.533.876,99
Opere di risanamento e demolizione	€ 624.912,85
TOTALE	€ 5.644.873,91